



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

il Ministro della Cultura

e

il Ministro del Turismo

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 640, della *legge n. 208 del 2015*, e successive modificazioni, che dispone che “*per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovía del Sole), Venezia-Torino (Ciclovía VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovía dell’acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), ciclovía del Garda, ciclovía Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovía Sardegna, ciclovía Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovía Tirrenica e ciclovía Adriatica nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l’anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante: “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*” e, in particolare, l’articolo 15, comma 2, lettera a), che ha disposto una riduzione di spesa per l’anno finanziario 2016 di 2.000.000,00 di euro sulle disponibilità complessive previste dal citato articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 144, che, per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all’articolo 1, comma 640, primo periodo, della citata legge n. 208 del 2015, ha autorizzato l’ulteriore spesa di

13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1072, che ha previsto il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della predetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel cui riparto sono previste ulteriori somme per il finanziamento della mobilità ciclistica per un importo di euro 10.000.000,00 per l'anno 2019, euro 10.000.000,00 per l'anno 2020, euro 25.000.000,00 per l'anno 2021, euro 15.000.000,00 per l'anno 2022, euro 15.000.000,00 per l'anno 2023, euro 30.000.000,00 per l'anno 2024, euro 10.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 35.000.000,00 per l'anno 2026, allocati sul capitolo 7582 PG 3;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante: “*Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 95, che ha istituito un fondo la cui ripartizione prevede il rifinanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica per un importo di euro 3.604.458,00 per l'anno 2019, euro 3.000.000,00 per l'anno 2020, euro 800.000,00 per l'anno 2021, euro 5.000.000,00 per l'anno 2022, euro 5.226.598,00 per l'anno 2023, euro 5.291.640,00 per l'anno 2024, euro 5.365.975,00 per l'anno 2025, euro 5.156.910,00 per l'anno 2026, euro 5.616.852,00 per l'anno 2027, euro 5.760.873,00 per l'anno 2028, euro 6.318.377,00 per l'anno 2029, euro 6.504.212,00 per l'anno 2030, euro 6.508.858,00 per l'anno 2031, euro 6.508.858,00 per l'anno 2032, euro 6.109.313,00 per l'anno 2033, allocati sul capitolo 7582 PG 4;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, 29 novembre 2018, n. 517, registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2018 al n. 1–3025, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 640, della citata legge n. 208 del 2015, che individua i progetti e gli interventi relativi al sistema nazionale di ciclovie turistiche, definisce e ripartisce le risorse relative alle annualità 2016-2017-2018-2019, pari ad euro 161.780.679,60, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché per successive fasi di progettazione ed esecuzione dei primi lotti funzionali per tutte le ciclovie turistiche;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 3 del citato decreto n. 517 del 29 novembre 2018 prevede che le risorse relative alle ulteriori annualità 2020-2021-2022-2023-2024 sono ripartite con apposito decreto, d'intesa con la Conferenza Unificata, da destinare alla realizzazione di ulteriori lotti funzionali nell'ambito del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle ciclovie nazionali, ad eccezione della Ciclovía GRAB di Roma, che è finanziata per intero, imputando l'onere della spesa relativa alla quota finale, pari a euro 2.706.453,43, a valere sull'annualità 2020;

VISTO il decreto 20 luglio 2020, n. 283, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e per il turismo, che ha modificato il citato decreto n. 517 del 29 novembre 2018, rimodulando le risorse già programmate e allocate sul capitolo 7582 PG 1, in relazione allo stato effettivo di avanzamento degli interventi previsti;

VISTO quanto esplicitato nel paragrafo “B.5 Servizi” dell’allegato 4 “*Requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione per la realizzazione del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche (SNCT)*” al decreto n. 517/2018, laddove si indica che “*lungo il percorso delle ciclovie turistiche del SNCT o loro singoli tronchi devono essere garantiti alcuni servizi, affinché le stesse possano essere fruibili in sicurezza e con piacevolezza, per le diverse tipologie di utenti*”, prevedendo in particolare “*tecnologie smart*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, nell’ambito del programma di investimenti e riforme Next Generation EU, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato con la disciplina del Regolamento (UE) 2021/241, che, nell’ambito della Missione 2 *Rivoluzione verde e transizione ecologica* - componente M2C2 *energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile* - investimento 4.1 *Rafforzamento mobilità ciclistica*, assegna l’importo complessivo di euro 600.000.000,00 alla realizzazione della rete nazionale delle ciclovie;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN 13 luglio 2021 n.10160/21, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare la misura M2C2 –investimento 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica che prevede una dotazione di 600 milioni di euro per la realizzazione di due diversi sub-investimenti relativi rispettivamente a: a) “Ciclovie urbane” per il quale si prevede, entro il 2023, la costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e, entro il giugno 2026, la costruzione di almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane (vale a dire in comuni con più di 50.000 abitanti), e b) “Ciclovie turistiche” per il quale si prevede, entro il giugno 2026, la costruzione di almeno 1.235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d’Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*”, pubblicato sulla G.U. 24 settembre 2021, n.229, Tabella B – “*PNRR Italia – contributi finanziari e ripartizione rate semestrali*” obiettivo numero M2C2-23, che, per la realizzazione del sub-investimento delle ciclovie turistiche, assegna l’importo complessivo di euro 400.000.000,00 di cui euro 150.000.000,00 quali fondi statali a legislazione vigente ed euro 250.000.000,00 derivanti dal dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTO in particolare l’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che disciplina il principio di unicità dell’invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli*

atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lett. d), del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha assunto la denominazione di "*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*", a far data dal 12 novembre 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente "*Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 14 dicembre 2023, n. 291;

VISTI i Protocolli di Intesa sottoscritti fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni/Province Autonome interessate da ciascuna delle ciclovie del sistema nazionale;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro del turismo, 12 gennaio 2022, n. 4, adottato in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica. Componente M2C2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile - Investimento 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica - sub-investimento Ciclovie turistiche, registrato alla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2022 al n. 116 e all'Ufficio centrale di bilancio in data 24 gennaio 2022 con il n. 68, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse, per l'importo complessivo di 400 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro derivanti dal dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e 150 milioni di euro quali fondi statali a legislazione vigente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo/traguardo come stabilito dal PNRR e definito nella tabella B del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021;

CONSIDERATO che il citato decreto 12 gennaio 2022, n. 4, all'articolo 1, comma 2, prevede che le eventuali ulteriori risorse assegnate su fondi nazionali, regionali, provinciali e comunali, per la parte di progetti in essere da programmare e rendicontare sul PNRR, sono destinate alla realizzazione entro il 30 giugno 2026 di almeno 1.235 Km aggiuntivi di ciclovie turistiche, incluse le opere di manutenzione straordinaria;

VISTO il decreto del Direttore generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 29 luglio 2022, n. 58, registrato alla Corte dei conti in data 10 agosto 2022 al n. 2279 e all'Ufficio centrale di bilancio in data 1° agosto 2022 con il n. 2191, con il

quale si è proceduto all'integrazione dei Codici Unici Progetto (CUP) riportati nel Piano di riparto di cui all'allegato 2 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro del turismo, 12 gennaio 2022, n. 4;

VISTO il decreto del Direttore generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 5268 del 28 aprile 2023, registrato alla Corte dei conti in data 24 maggio 2023 al n. 1841 e all'Ufficio centrale di bilancio in data 2 maggio 2023 al n. 1371, con il quale si è proceduto alla rimodulazione dell'allegato 1 *"Piano di riparto tra le ciclovie"* e dell'allegato 2 *"Piano di riparto"*, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro del turismo, n. 4 del 12 gennaio 2022 e al successivo decreto direttoriale n. 58 del 29 luglio 2022;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023, che ha approvato le modifiche al piano per la ripresa e la resilienza formulate dallo Stato italiano;

CONSIDERATO che per la misura M2C2 – investimento 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie), con la menzionata decisione è stata operata una riduzione, da 1.235 a 746, dei chilometri di ciclovie da realizzare entro giugno 2026;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di assicurare, tramite le risorse disponibili a legislazione vigente, il finanziamento per la realizzazione di 282 chilometri di interventi di ciclovie, non più rientranti nella misura M2C2 – investimento 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica - sub-investimento Ciclovie turistiche per effetto della rimodulazione operata dalla citata decisione del Consiglio ECOFIN n. 16051/23;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"*;

VISTO il decreto 29 dicembre 2023 del Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 – 2026;

CONSIDERATO che, ad oggi, è stato erogato, a legislazione vigente, in favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione dei 282 chilometri di interventi di ciclovie, l'importo complessivo di euro 11.811.892,17, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del citato decreto n. 4 del 2022;

ACQUISITA l'intesa in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 27 giugno 2024, rep. Atti n. 112/CSR .

DECRETA

Art. 1

(Assegnazione e riparto delle risorse)

1. Le risorse complessive di euro 93.634.049,42, iscritte a valere sul capitolo 7582 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le eventuali ulteriori risorse assegnate su fondi nazionali, regionali, provinciali e comunali, sono destinate alla realizzazione di 282 chilometri di ciclovie appartenenti al "Sistema nazionale di ciclovie turistiche", incluse le

opere di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

2. Gli enti beneficiari delle risorse di cui al comma 1 sono le Regioni indicate nell'allegato 2 che forma parte integrante del presente decreto.
3. Le risorse statali di cui al comma 1 sono articolate come segue:
 - a) annualità 2024:
 - euro 57.306.907,06 € in conto residui lettera f);
 - euro 15.000.000,00 in conto competenza;
 - b) annualità 2025: euro 15.000.000,00;
 - c) annualità 2026: euro 6.327.142,36.

Art. 2

(Modalità di utilizzo delle risorse- tempistica)

1. La Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, sulla base del riparto di cui all'allegato 2, all'impegno delle risorse entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo; il trasferimento delle risorse agli enti beneficiari avverrà nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto.
2. Gli enti beneficiari utilizzano le risorse loro assegnate esclusivamente per la progettazione definitiva/esecutiva, esecuzione, collaudo/regolare esecuzione dell'asse principale della ciclovia, come definito all'art. 2, comma 4, del DM 517/2018, di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica valutato positivamente dal MIMS, ai sensi del DM 517/2018.
3. Non è ammessa la spesa per la copertura di oneri risarcitori o contenziosi che dovessero insorgere nella fase di affidamento ed esecuzione dell'opera.
4. Tutti i beneficiari di cui all'allegato 2 del presente decreto, assegnatari delle risorse, devono comunicare l'ultimazione dei lavori entro il 30 giugno 2026, pena la decadenza dal finanziamento.
5. La condizione di cui al comma 4 è verificata attraverso il monitoraggio di cui all'articolo 8.
6. Le somme già trasferite dal bilancio dello Stato ai beneficiari, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, e non utilizzate entro il termine del 30 giugno 2026, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 3

(Modalità di realizzazione degli interventi)

1. I soggetti beneficiari provvedono a predisporre, anche mediante eventuali soggetti attuatori, i progetti definitivi dei lotti della Ciclovia e a portare a conoscenza del progetto definitivo le Regioni/Provincia autonoma di Trento facenti parte della medesima Ciclovia. I soggetti

beneficiari provvedono ad inviare i progetti approvati alla Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura e alla Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo del Ministero del turismo, nonché, per conoscenza, alla Regione capofila e alle altre Regioni della stessa ciclovia. Lo stesso procedimento si applica anche ai progetti definitivi/esecutivi finanziati con decreto n. 517/2018, in deroga alla valutazione positiva del Tavolo tecnico operativo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto n. 517/2018.

2. I progetti devono garantire il rispetto dei caratteri storico-culturali e paesaggistici, nonché la omogeneità tecnica e architettonica con riferimento alla configurazione della ciclovia nel suo sviluppo complessivo compatibilmente con i caratteri degli ambiti territoriali attraversati. Il progetto deve, altresì, svilupparsi in conformità alle indicazioni contenute nelle valutazioni sul progetto di fattibilità da parte del Tavolo tecnico operativo, di cui all'articolo 7 dell'allegato 2 al decreto n. 517/2018.
3. I progetti devono essere corredati di verifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qualora previsto dalla normativa vigente.

Art. 4

(Erogazioni ai soggetti beneficiari)

1. La Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1 previa acquisizione delle seguenti informazioni verificabili dal sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), presso la Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- data prevista ed effettiva di inizio e fine dell'attività di progettazione;
- data effettiva di pubblicazione, aggiudicazione e stipula della procedura di affidamento dei lavori;
- data prevista ed effettiva di inizio e fine di esecuzione dei lavori;
- data prevista ed effettiva di inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori.

2. L'erogazione delle risorse avverrà a seguito di istanza da parte dei soggetti beneficiari secondo le seguenti modalità:

- anticipo del 10% dell'importo assegnato a favore della Regione Marche, non beneficiaria delle anticipazioni erogate, ai sensi del DM 4/22, a valere sulle risorse a legislazione vigente;

per tutti i soggetti beneficiari e tenuto conto delle anticipazioni già trasferite:

- fino al 95% per cento dell'importo assegnato, al netto di quanto già erogato, dopo la verifica della trasmissione al sistema di cui al comma 1 dei dati relativi agli stati avanzamento lavori (SAL), dei pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario e dell'attestazione da parte dello

stesso soggetto beneficiario dell'avvenuto utilizzo almeno del 70% delle somme precedentemente erogate;

- saldo del 5 per cento dopo la verifica della trasmissione al sistema di cui all'art. 1 dei dati relativi al collaudo o al certificato di regolare esecuzione e a seguito di trasmissione della certificazione rilasciata dal responsabile del procedimento che attesti l'importo complessivamente speso, con l'indicazione delle eventuali economie non oggetto di trasferimento.

3. Ciascun soggetto beneficiario provvede a trasferire le risorse di cui sopra all'eventuale soggetto attuatore, con le modalità di cui all'articolo 9.

Art. 5

(Economie)

1. Le economie restano nella disponibilità del beneficiario sino al completamento di ciascun intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti o per permettere lo sviluppo di ulteriori km della medesima ciclovia, ferme restando le procedure previste dal presente decreto e quanto previsto dall'articolo 120 del decreto legislativo n. 36/2023.
2. A seguito del completamento degli interventi di cui al comma precedente le economie finali, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, sono versate sul conto di tesoreria indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 6

(Collaudo)

1. Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia.
2. Il soggetto beneficiario comunicherà l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'intervento previsto dall'allegato 2 è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo copia conforme del collaudo stesso e del relativo atto di approvazione.
3. Anche ai fini dell'applicazione del disposto di cui al precedente comma 1, almeno uno dei componenti della commissione di collaudo dovrà essere un rappresentante del MIT.

Art. 7

(Verifiche)

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in coordinamento con il Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo si riserva di effettuare verifiche su tutte le fasi realizzative delle ciclovie e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1. Le eventuali prescrizioni formulate a seguito delle verifiche da parte della Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali sono vincolanti per l'erogazione del finanziamento.
2. I soggetti beneficiari/attuatori dovranno assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche sia del RUP che dei progettisti e/o direttore lavori e consentire l'accesso a tutta la documentazione.

3. In caso di violazioni accertate a seguito di attività di controllo il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti procede alla revoca dei finanziamenti. Qualora le risorse risultino già trasferite dal bilancio dello Stato si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 6.

Art. 8

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di *"Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP"* della *"Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP"* ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. I progetti sono classificati sotto la voce *"Sistema nazionale ciclovie-recovery"*.
2. Il "Piano di riparto" di cui all'allegato 2 può essere rimodulato, ferma restando l'assegnazione complessiva, previa autorizzazione della Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del MIT, su richiesta motivata dell'ente.

Art. 9

(Rapporti tra il beneficiario e l'eventuale soggetto attuatore)

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto il beneficiario e l'eventuale soggetto attuatore s'impegnano a regolare i propri rapporti con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a garantire il rispetto del cronoprogramma e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto.
2. Il beneficiario si impegna ad assicurare all'eventuale Soggetto Attuatore un flusso di cassa per ciascun intervento, che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteo Salvini

Il Ministro della cultura

Gennaro Sangiuliano

Il Ministro del turismo

Daniela Santanchè

Piano di riparto tra le ciclovie - LV

Ciclovie	Anticipazione LV già erogata ai sensi del DI 4/22	Finanziamento da erogare LV	Finanziamento Complessivo LV	%	Finanziamento Mezzogiorno LV		Tratto da realizzare LV	
					Importo	%	Km	%
	A	B	A+B		A+B (solo regioni mezzogiorno)			
Ciclovie dell'Acquedotto pugliese (**)	€ 1.279.826,39	€ 6.061.208,14	€ 7.341.034,53	7,0%	€ 7.341.034,53	7,0%	44	15,60%
Ciclovie Adriatiche (**)	€ 4.265.793,78	€ 47.716.662,36	€ 51.982.456,14	49,3%	24.482.456,14	23,2%	110	39,01%
Ciclovie Tirreniche (**)	€ 1.354.873,62	€ 6.416.865,51	€ 7.771.739,13	7,3%	-----	-----	18	6,38%
Ciclovie Magna Grecia (**)	€ 4.911.398,38	€ 33.439.313,41	€ 38.350.711,79	36,4%	€ 38.350.711,79	36,4%	110	39,01%
TOTALE	€ 11.811.892,17	€ 93.634.049,42	€ 105.445.941,59	100,0%	€ 70.174.202,46	66,6%	282	100,00%

(**) Ciclovie finanziate anche con risorse RRF assegnate con altro D.I.

Piano di riparto - LV

Ciclovia Acquedotto Pugliese

Regione	CUP	Km da realizzare	Ripartizione finanziamento			
			Importo LV erogato	Importo LV da erogare	Importo assegnato LV	%
Campania	B89J19000490001 B39J22003450001	26	785.942,90	3.724.574,33	4.510.517,23	61,4%
Basilicata	G89F17000170001 G61C17000030001	18	493.883,49	2.336.633,81	2.830.517,30	38,6%
TOTALE	-----	44	1.279.826,39	6.061.208,14	7.341.034,53	100,0%

Ciclovia Adriatica

Regione	CUP	Km da realizzare	Ripartizione finanziamento				
			Importo LV erogato	Importo LV da erogare	Importo assegnato LV	%	% mezzogiorno
Abruzzo	B81G18001030001 C91B22001960001 B81B18000820006	43	4.265.793,78	20.216.662,36	24.482.456,14	42,4%	42,4%
Marche	B81G18001030001 B71B22001540001	67	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	57,6%	
TOTALE	-----	110	4.265.793,78	47.716.662,36	51.982.456,14	100,0%	42,4%

Ciclovia Tirrenica

Regione	CUP	Km da realizzare	Ripartizione finanziamento			
			Importo LV erogato	Importo LV da erogare	Importo assegnato LV	%
Lazio	D71B17002330003 C31B22001520001	18	1.354.873,62	6.416.865,51	7.771.739,13	100,0%
TOTALE	-----	18	1.354.873,62	6.416.865,51	7.771.739,13	100,0%

Ciclovia della Magna Grecia

Regione	CUP	Km da realizzare	Ripartizione finanziamento			
			Importo LV erogato	Importo LV da erogare	Importo assegnato LV	%
Basilicata	J62C17000170001 G51C19000330001	35	1.045.548,78	4.948.146,05	5.993.694,83	14,8%
Calabria (*)	J62C17000170001 J71C22000000001	25	0,00	10.181.733,23	10.181.733,23	30,4%
Sicilia	J62C17000170001 G91B22002280006	50	3.865.849,60	18.309.434,13	22.175.283,73	54,8%
TOTALE	-----	110	4.911.398,38	33.439.313,41	38.350.711,79	100,0%

(*) Il costo complessivo dell'intervento è pari a euro 33.331.021,44 per la realizzazione di 75 km. La differenza di euro 23.149.288,21, per la realizzazione di 50 km, è finanziata con risorse RRF assegnate con altro D.I..